



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2011^(*)

Modifiche agli articoli 4, 37 e 52 del al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

^(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuazione degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato testo unico, presenti delle proposte di accordo. Il contenuto di tali proposte di accordo in tema di formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, preposti e dirigenti destano forte preoccupazione tra le imprese e le associazioni di categoria del settore turistico. In particolare preoccupa soprattutto la previsione dell'obbligatoria formazione dei lavoratori da parte di un ente formatore certificato. Tale previsione va di fatto ad escludere la possibilità per il datore di lavoro di procedere egli stesso alla formazione dei propri dipendenti, obbligandolo a rivolgersi a organismi e docenti esterni all'azienda. Tale decisione rischia di provocare un eccessivo appesantimento degli obblighi in materia di sicurezza a carico del datore di lavoro operante nel settore turistico. Bisogna considerare che si tratta di un settore che si distingue dagli altri per caratteristiche peculiari, sia per quanto attiene alle dimensioni delle imprese in esso operanti, sia con riguardo alla tipologia di lavoro e alle forme contrattuali utilizzate. Parliamo infatti, di

aziende di piccole, se non piccolissime dimensioni, in genere a conduzione familiare e comunque fortemente dipendenti da lavoratori stagionali. L'attività stagionale alla quale sono soggette le aziende del settore turistico implica l'assunzione dei lavoratori a tempo determinato e questo comporta che i lavoratori possono lavorare per la stessa struttura anche per una sola stagione. A questo si aggiunge che spesso tra i lavoratori del settore ci sono molti giovani che decidono di lavorare nel settore nella stagione estiva, oppure stranieri che dopo l'attività stagionale tornano nel loro paese di origine. Questi fattori evidenziano come il settore turistico sia caratterizzato da grande *turn over* e flessibilità, caratteristiche che rendono di difficile applicazione quanto previsto dagli accordi succitati. Il sistema della formazione esterna non avrebbe successo e rischierebbe di costituire solamente un aggravio eccessivo a carico del datore di lavoro, costretto a sostenere ingenti costi in termini sia di tempo sia di esborso economico. Per le ragioni su esposte, si introducono con il presente disegno di legge alcune semplificazioni a favore delle aziende operanti nel settore turistico che svolgono attività stagionali come già previsto per i lavoratori agricoli.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria»;

b) all'articolo 37:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali»;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da consulente esperto dallo stesso incaricato»;

c) all'articolo 52, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali e dei lavoratori autonomi;».

